

Polizza danni da avversità atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Società: Società Cattolica di Assicurazione

Prodotto: "Avversità atmosferiche"



Data di realizzazione: 10/03/2020 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.757 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/idcorporate

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio: può essere presente la clausola del limite di indennizzo, espresso in percentuale del valore assicurato della produzione, ad esempio 50%.

La copertura garantisce:

per i contratti non agevolati i danni causati dalle avversità garantite al prodotto assicurato con perdita di quantità e qualità ove previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione che disciplinano i singoli prodotti;

per i contratti agevolati (ossia con contributo pubblico), la mancata o diminuita produzione aziendale ordinaria ottenibile nell'anno e la perdita di qualità ove previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione che disciplinano i singoli prodotti

MOD. Avv. Atm. Agev. – ED. 10/03/2020



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia.
Non sono previste ulteriori esclusioni rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nello stesso, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Qualora l'avversità si verifichi tra la data di notifica del certificato di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione sarà operante, ma l'assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società - Unità Organizzativa Rischi Atmosferici secondo quanto disposto nelle Condizioni di assicurazione, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Franchigia:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:

- 1) al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte e/o Andamento climatico avverso la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a 30% - 20% - 15% - 10% a seconda della tipologia di prodotto come dettagliato nelle condizioni di assicurazione.

La franchigia deve ritenersi fissa e assoluta per tutte le avversità previste nelle condizioni di assicurazione.

Condizioni particolari avversità Vento forte:

Per i prodotti Cereali e Mais, Olive e Riso la franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.

Per la grandine, è data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non superiore al 30%. La franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine;

- 2) Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- 3) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
 - a. La franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - b. La franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo;
 - c. Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte, pari al 30%, resta inteso che la franchigia applicata sarà del 30%.

Soglia (operante solo per i contratti agevolati):

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno (risarcibile a termini di polizza, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi) superi il 20% o il 30% a seconda del pacchetto di garanzie acquistato.

Il superamento del limite del 20% o 30% deve essere riferito alla resa assicurata.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale ed i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>In caso di sinistro l'assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicando l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro; dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. Per l'avversità Gelo e Brina è ammessa solo la denuncia con richiesta di perizia; eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione eccezion fatta per i sinistri provocati dall'avversità andamento climatico avverso; mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione. <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto nelle Condizioni di assicurazione.</p>
	Assistenza diretta/in convenzione: Non presente
	Gestione da parte di altre imprese: Non presente
Cosa fare in caso di sinistro?	Prescrizione: L'obbligo al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.



Quando e come devo pagare?

	Il premio dev'essere pagato alla data convenuta all'interno delle condizioni di assicurazione.
Premio	<u>Per le Polizze collettive:</u> Il premio è integralmente pagato alla data convenuta con il Contraente. Il versamento del premio avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella Polizza collettiva o in quello indicato nella Lettera di richiesta premi se nel frattempo variato.
Rimborso	Non previsto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
---------------	--

MOD. Avv. Atm. Agev. – ED. 10/03/2020

Sospensione	Non prevista
--------------------	--------------



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	<p><u>Anticipata risoluzione del contratto:</u> Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità oggetto della garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata (PEC) alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, il contratto si intende risolto per mutuo consenso.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli per la tutela delle produzioni dai rischi delle avversità atmosferiche.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	11,8 %
----------------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni – Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it</p> <p>Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i></p> <p>Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli</p>

MOD. Avv. Atm. Agev. – ED. 10/03/2020

	organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. Obbligatorio per poter proporre l'azione giudiziale
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Arbitrato: Premesso che le parti hanno facoltà di concordare direttamente l'ammontare del danno, l'Assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla Società potrà richiedere la Perizia d'appello secondo le modalità e le condizioni previste dalle Condizioni di assicurazione. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

MOD. Avv. Atm. Agev. – ED. 10/03/2020